

COMUNE DI COAZZE
Città Metropolitana di Torino

DEHORS

**DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE TEMPORANEAMENTE AREE
DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO
ALL'APERTO.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27-4-2016

Il Resp. Settore Urbanistica
Arch. Michelin Simone

Il Segretario Generale
Dott. Zola Luigi

Il Sindaco
Ronco Mario

Indice:

Articolo 1.	Definizione
Articolo 2	Tipologie di realizzazione
Articolo 3.	Caratteristiche costruttive
Articolo 4.	Criteri di collocazione e di utilizzo
Articolo 5.	Autorizzazione
Articolo 6.	Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
Art. 6 bis.	Sanzioni e misure ripristinatorie
Art.6 ter.	Sospensione e revoca dell'atto abilitativo
Art.6 quater.	Danni arrecati
Articolo 7.	Casi di esclusione
Articolo 8.	Rimandi ad altre disposizioni normative
Articolo 9.	Entrata in vigore
Allegato A:	Iter delle pratiche

Articolo 1. Definizione.

Ai fini del presente Regolamento, si intende per **dehor** uno spazio pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accogliimento dei clienti, eventualmente attrezzato con una struttura avente le caratteristiche a seguito specificate.

Articolo 2. Tipologie di realizzazione.

I dehors dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) essere realizzati con materiale e coloriture da concordare con l'ufficio tecnico comunale compatibilmente con quelle esistenti nell'intorno;
- b) dette strutture potranno essere chiuse su quattro lati a condizione che sia garantito l'idoneo passaggio marciapiede per il transito dei pedoni da collocarsi fra il locale e il dehors o in alternativa all'esterno del dehors;
- c) la copertura verrà autorizzata esclusivamente con l'utilizzo di tende parasole la cui coloritura dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio tecnico comunale;
- d) i lati esterni, qualora non delimitati dovranno essere costituiti da barriere verdi;
- e) non sarà consentita l'installazione di impianti idrosanitari di riscaldamento o di climatizzazione;
- f) dovranno avere caratteristiche di precarietà e quindi potersi rimuovere senza l'esecuzione di opere murarie o fondazioni;
- g) si dovrà acquisire l'assenso dei proprietari degli edifici attigui nel caso la struttura che si intende realizzare si appoggi direttamente alle pareti dell'edificio o non lasci comunque lo spazio di un idoneo percorso pedonale pubblico;
- h) in presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
- i) in caso di dehors di durata oltre i 90 giorni, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica;

Articolo 3. Caratteristiche costruttive

Le relative caratteristiche costruttive devono essere le seguenti:

- a) struttura portante: dovrà essere realizzata in legno o in profili metallici verniciati, con sezione ridotta al minimo necessario e, di norma, priva di sostegni perimetrali poggianti al suolo; l'uso di materiali e soluzioni alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno; la struttura portante dovrà essere ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili;
- b) tamponamento perimetrale esterno: dovrà essere realizzato mediante pannelli in materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile) ovvero mediante barriere verdi;
- c) copertura: sarà realizzata in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi;
- d) l'intera struttura dovrà essere calcolata o certificata da tecnico abilitato in materia strutturale;

Articolo 4. Criteri di collocazione e utilizzo.

Il titolo abilitativo necessario per realizzare le strutture di cui al presente articolo verrà rilasciato tenuto conto dei seguenti criteri direttivi ed elementi di valutazione per effetto dei quali il dehors:

- a) deve essere realizzato entro le aree pubbliche delle quali si è autorizzata l'occupazione e entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posto;
- b) deve avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento ambientale;
- c) non deve costituire intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione;
- d) non deve comportare compromissioni per l'identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, singoli e di insieme, e deve garantire una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito;
- e) deve essere progettato da tecnico abilitato il quale dovrà tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta di concessione o autorizzazione;
- f) tavolini, sedie e quant'altro relativamente all'arredo dovrà essere di norma adeguato sia per forma che per colore al pregio della zona in cui si trova, ispirandosi comunque al criterio della massima sobrietà.

Articolo 5. Autorizzazione

Al fine dell'ottenimento della autorizzazione (*ove per autorizzazione si intende genericamente il necessario titolo abilitativo*) ad installare nuovi dehors o adeguare quelli esistenti, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare formale **istanza in bollo** corredata dai documenti a seguito specificati. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata *per i dehors su suolo pubblico*.

Per la realizzazione dei **dehors** la competenza del rilascio di autorizzazione comunale a capo dell'ufficio vigilanza previa definizione di **segnalazione certificata di inizio attività**, a capo del settore edilizia privata. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate **per un periodo massimo di 6 anni**. Alla scadenza la struttura andrà rimossa; si potrà comunque richiedere un rinnovo entro i termini per un periodo massimo di ulteriori 6 anni.

Il dehor autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione o per manifestazioni pubbliche. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

L'efficacia del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di dehors è condizionata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico; al momento della richiesta di autorizzazione dovrà essere prodotta la modulistica per il pagamento sopra citato.

Articolo 6. Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di contenitori per i rifiuti, da prevedere nel progetto.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo degradati con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di autorizzazione.

In occasione della chiusura per i periodi feriali dell'esercizio commerciale gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.

Allo scadere del termine dell'atto di assenso per l'installazione del dehors ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehor.

Art. 6 bis. Sanzioni e misure ripristinatorie

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi vigenti, oltre a TARSU e TIA, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 1.500 Euro, ed in particolare:

- **€ 1.500,00** in caso di **revoca** o in caso di **mancaza dell'atto abilitativo**
- **€ 500,00** in caso di occupazione **oltre i limiti temporali di efficacia dell'atto abilitativo**
- **€ 250,00** in caso di **sospensione dell'atto abilitativo**
- **€ 100,00** per **posizionamento di ulteriori strutture o arredi senza autorizzazione** o per **tutti i casi di mancato rispetto del presente regolamento senza che ciò comporti sospensione e/o revoca dell'atto di assenso.**

Inoltre, in tutti i casi, saranno adottate celeri misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehor, senza il prescritto atto di assenso e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehor è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 10 giorni dalla contestazione.

L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 10 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione agli uffici competenti. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehor è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.

Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di un nuovo atto di assenso per l'anno successivo.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni: scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale dell'Ufficio Polizia Locale.

Art.6 ter. Sospensione e revoca dell'atto abilitativo

L'atto abilitativo è sospeso qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- mancanza di manutenzione che comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose, e/o siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie;
- gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi come previsto nel presente regolamento
- i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'atto di assenso.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

L'atto abilitativo è revocato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- al dehor autorizzato siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento dei tributi o oneri dovuti;
- nel caso di mancato invio della richiesta di rinnovo o proroga;
- in caso di reiterazione delle violazioni oggetto di provvedimento di sospensione.

I provvedimenti di sospensione e revoca di cui ai commi precedenti sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'atto abilitativo, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra sono accertati dall'Ufficio Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio dell'atto di assenso per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il mutamento di genere commerciale comporta la decadenza del titolo abilitativi del dehor.

Il dehor autorizzato dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio commerciale, qualora si verifichi **la necessità di intervenire, per motivi di interesse pubblico, sul suolo o nel sottosuolo** pubblico o di uso pubblico con opere di manutenzione o in occasione di manifestazioni pubbliche. In tal caso, il **provvedimento di sospensione e/o revoca** e conseguente obbligo di **rimozione** è adottato con almeno trenta giorni di preavviso dall'ufficio comunale che ne ha stabilito la necessità; in caso di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con soli 5 giorni di preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ufficio competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture ed i costi saranno addebitati al titolare del dehor.

Nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione del dehor, è previsto il rimborso della quota di tasse/oneri versati anticipatamente, proporzionalmente al periodo di mancato utilizzo. Tale rimborso potrà, su istanza dell'interessato, essere riconosciuto in detrazione alla tassa del periodo successivo.

Art.6 quater. Danni arrecati

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico e a proprietà private dagli elementi costituenti il dehor dovrà essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare del dehor le spese sostenute oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 7. Casi di esclusione

Non costituisce dehor la collocazione di soli tavolini di diametro o lato non superiore a cm 80 (eventualmente dotati di singoli ombrelloni), posti a ridosso, o nelle immediate vicinanze, dell'esercizio commerciale, senza alcuna delimitazione (né pareti, né tende, né copertura, né fioriere o altro), in quanto l'occupazione di suolo pubblico (o privato) non è da considerarsi una forma di dehor. In tal caso, l'occupazione di suolo è ammessa unicamente quando essa consente il posizionamento senza arrecare intralcio al passaggio pedonale o viabile. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo (pubblico o privato gravato ad uso pubblico).

Articolo 8. Rimandi ad altre disposizioni normative

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito in altre disposizioni normative.

Articolo 9. Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far tempo dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva e sostituiscono ogni altra precedente disposizione eventualmente in contrasto. Sono fatte salve le autorizzazioni dei dehors esistenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento, fino alla scadenza del termine di validità.

ALLEGATO A - Iter pratiche

1. Autorizzazione

1.1 istanza in bollo indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

a) elaborato grafico in tre copie di norma in scala 1:100 o 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc... Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b) autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

c) modulistica per i versamenti di occupazione SS.PP.;

d) segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere al settore edilizia privata corredata di :

1. Relazione asseverata a firma di tecnico abilitato;
2. Elaborato grafico in una copia di norma in scala 1:100 o 1:50 di cui al punto a)
3. Relazione tecnica (contenente anche caratteristiche degli arredi: tavolini, sedie, ecc. dei quali andrà indicato il materiale, il colore e la foggia, nonché della struttura);
4. Documentazione fotografica;
5. Versamento diritti di segreteria € 70,00;
6. Documentazione impresa esecutrice ai sensi delle vigenti norme;
7. Calcolo strutturale o perizia di idoneità statica;
8. Eventuali nulla osta proprietari a posa di strutture o aderenza del dehors;

1.2. l'Ufficio Polizia Locale chiede parere a:

- alla Giunta Comunale che deciderà se la richiesta di dehors sia o no accoglibile;
- al settore edilizia privata in merito alla definizione della S.C.I.A.;
- alla Città Metropolitana di Torino, in materia di competenza su strade provinciali, ove necessario;

1.3. l'Ufficio Polizia Locale esprime parere in materia di viabilità al momento del rilascio dell'autorizzazione.

1.4. l'Ufficio Polizia Locale dà comunicazione per conoscenza all'Ente referente per il del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico;

2. Rinnovo allo scadere dell'autorizzazione:

Nel caso in cui non siano venuti meno tutti requisiti autorizzanti la struttura previa relazione tecnica

asseverata del professionista e del richiedente , il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale, concede il rinnovo sentita la Giunta Comunale e il settore Edilizia Privata.

- 2.1 l'Ufficio Polizia Locale dà comunicazione all'Ente referente per il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico;